

N. R.G. 7385/2023



Tribunale di Catania

Sezione Immigrazione

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Tribunale di Catania composto dai magistrati

Dott. Massimo Escher

Presidente

Dott.ssa Iolanda Apostolico

Giudice

Dott. Rosario Maria Annibale Cupri

Giudice rel.

visti gli atti della causa n. r.g. **7385/2023**,

visti gli artt. 737 e segg. c.p.c.;

ritenuto che appare necessario fissare l'udienza di comparizione poiché allo stato non sono state adottate le specifiche tecniche di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) d.l. 13/2017;

ritenuto che l'udienza di prima comparizione non possa essere fissata nel rispetto del termine ordinatorio di cui all'art. 35 *bis*, comma 13, d.lgs. 25/2008, tenuto conto del carico di ruolo del giudice designato per la trattazione del procedimento;

rilevato che

la Commissione ha adottato un provvedimento "per manifesta infondatezza" ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis,

allorquando la Commissione Territoriale intende emettere un provvedimento di "manifesta infondatezza" deve seguire una procedura definita "accelerata" i cui presupposti operativi sono delineati dall'art. 28 bis comma 2 Dlgs 25/2008 e segnatamente: "*La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni*";

come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, il rispetto della tempistica prevista dal comma 2 dell'art. 28 bis comporta, per tutte le decisioni di manifesta infondatezza (stante il generico richiamo all'art. 28 ter contenuto nella norma), l'applicazione del termine ridotto di quindici giorni per impugnare il

provvedimento di diniego della Commissione territoriale, laddove, nel caso di violazione dei detti termini, troverà applicazione il regime ordinario di impugnazione entro trenta giorni (Cassazione civile sez. II, 30/06/2021, n.18518 *“La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una procedura 'accelerata' ex art. 28-bis d.lg. n. 25/08 solamente quando il presidente della commissione territoriale a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28-bis, comma 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura accelerata discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della commissione territoriale. Solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di 15 giorni per l'impugnazione del provvedimento della commissione territoriale previsto dall'art. 28-bis, comma 3, d.lgs. cit., dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda.”*);

a parere del Collegio, questo principio di diritto, sebbene espresso con riferimento all'abbreviazione del termine per impugnare, non può che essere applicato anche in relazione alla diversa previsione della deroga alla regola dell'effetto sospensivo del ricorso verso il provvedimento di diniego e ciò al fine di consentire un corretto esplicarsi del diritto di difesa del richiedente (garantito dall'art. 24 Cost) e di consentirgli un effettivo accesso alle procedure (che si lega anche al principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'Art. 6 Cedu);

nel caso di specie la decisione di “manifesta infondatezza” non è stata adottata nel rispetto dei termini della procedura accelerata in quanto l'audizione del ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale si è svolta il 03/04/2023 oltre il termine di sette giorni dalla data di ricezione della documentazione decorrente dalla presentazione del modello C/3 (23/03/2023);

l'impugnazione del provvedimento de quo, adottato all'esito di una procedura ordinaria, comporta l'operatività della sospensione automatica ex art. 35 bis, comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/2008

P.Q.M.

visto l'art. 35bis d. lgs. 25/2008,

dichiara sospeso il provvedimento impugnato;

fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione, dott. Rosario Maria Annibale Cupri presso il Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Verga, primo piano, aule di udienza della Prima Sezione Civile per il giorno 20/01/2025 ore 10:00 ;

dispone che il ricorso introduttivo e il presente decreto siano notificati, a cura della Cancelleria, al Ministero dell'Interno, presso la Commissione territoriale competente per gli adempimenti di cui all'art. 35 *bis*, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. 25/2008; dispone, altresì, la trasmissione al P.M. per le conclusioni di competenza, a norma dell'art. 738, comma 2, c.p.c.

Così deciso in Catania il 20/07/2023

Il Giudice est.

Dott. Rosario Maria Annibale Cupri

Il Presidente

Dott. Massimo Escher